

A tutte le DDAA

A tutte le DDOO

E p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio di Gabinetto del Ministro  
[Ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:Ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

ENAC - Direzione centrale vigilanza tecnica

ENAC - Direzione centrale economia e sviluppo aeroporti

Oggetto: misure applicative del Decreto ministeriale 112 del 12 marzo 2020. Limitazione operatività aeroporti aviazione generale e aree di atterraggio a seguito emergenza Covid-19.

A integrazione e parziale modifica delle note prot. 30224 del 13 marzo 2020 e prot. 30441 del 16 marzo 2020, visto il decreto ministeriale 112 del 12 marzo 2020 con il quale a seguito dell'emergenza Covid-19 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha limitato l'operatività del sistema aeroportuale italiano, tenuto conto delle previsioni di cui al Dpcm 9 marzo 2020, si rappresenta quanto segue.

Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio di cui al decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 (escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali), fatte salve le fattispecie sopra specificate, sono consentiti, secondo quanto previsto dal citato Dpcm 9 marzo 2020, i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero effettuati per motivi di salute. Sono consentiti i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Per i movimenti di cui al paragrafo precedente, operati a partire da aeroporti di aviazione generale ovvero da avio-, eli-, idrosuperfici per le sopracitate fattispecie di cui Dpcm 9 marzo 2020, il pilota deve trasmettere due ore prima del decollo all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente nella località nella quale l'aeroporto o l'area di atterraggio di destinazione è ubicato, le comunicazioni previste all'art. 9 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2006.

Unitamente alle comunicazioni di cui sopra il pilota deve trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente anche l'autodichiarazione prevista dal Ministro dell'Interno.



Le disposizioni di cui alla presente nota non si applicano alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, le cui attività volative sono disciplinate con ordinanze dei rispettivi Governatori emanate o da emanarsi, in ottemperanza a quanto espressamente normato con appositi decreti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Codeste Direzioni in indirizzo per quanto di competenza garantiscono con ogni consentita sollecitudine la massima diffusione delle presenti disposizioni presso gli interessati.

Le presenti disposizioni hanno effetto immediato e fino a revoca.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Alessio QUARANTA**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 d.lgs.)